

	PROCEDURA “WHISTLEBLOWING”	Consiglio di Amministrazione di Farmacie Italiane s.r.l.
		20 febbraio 2024

1 INTRODUZIONE

La presente procedura in materia di Whistleblowing (la “**Procedura**”) definisce il processo di gestione delle segnalazioni di violazioni e irregolarità, anche presunte, rispetto a leggi e regolamenti applicabili ai Contitolari del Trattamento di cui all’Allegato A (i “**Contitolari**”) nonché a quanto previsto dal Codice Interno di Comportamento (il “**Codice Etico**”), dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (il “**Modello 231**”) e dalle procedure interne dei Contitolari.

Obiettivo della Procedura è quello di fornire le linee guida per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni, nonché quello di garantire che le attività operative siano svolte nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza, correttezza e riservatezza, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili ai Contitolari, nonché nel rispetto del Codice Etico, del Modello 231 e delle procedure e policy interne adottate dai Contitolari, coerentemente con l’accordo di contitolarità, sub Allegato B alla presente Procedura (“**Accordo di Contitolarità**”).

In particolare, con l’Accordo di Contitolarità, i Contitolari, nell’ambito dei principi della privacy by design e privacy by default, hanno convenuto di ripartire tra di essi le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali e, segnatamente, anche in relazione all’esercizio dei diritti degli interessati, stabilendo che sia attribuito a Farmacie Italiane s.r.l., nella sua qualità di holding, la gestione accentrata di una serie di attività in materia di Whistleblowing¹, ivi inclusa, inter alia, la gestione dei canali di segnalazione interni (con specifico riferimento al modulo compilabile on line all’indirizzo <https://www.grupprofarmacieitaliane.it/whistleblowing/>).

La Procedura si applica ai Contitolari, come elencati nell’Allegato A.

2 RIFERIMENTI

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
- D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (il “**D. Lgs. 24/2023**”);
- D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 in materia di “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, come successivamente modificato;
- D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come successivamente modificato;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;
- Linee guida dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023;

¹ Rif. Articolo 1 (“Ripartizione delle competenze in materia di trattamento dei dati personali”) dell’Accordo di Contitolarità

	PROCEDURA “WHISTLEBLOWING”	Consiglio di Amministrazione di Farmacie Italiane s.r.l.
		20 febbraio 2024

- Codice Etico dei Contitolari, ove applicabile;
- Modello 231 dei Contitolari, ove applicabile.

3 DEFINIZIONI

- **Persona Segnalante:** il personale dipendente, i collaboratori, i fornitori, i consulenti, i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), gli azionisti e, più precisamente, tutti i soggetti di cui all’art. 3 del D. Lgs. 24/2023, che, nell’ambito delle attività svolte, siano venuti a conoscenza di una condotta illecita (anche solo presunta) e che sono tenuti a segnalarla secondo le modalità previste dalla Procedura, senza intraprendere ulteriori iniziative o azioni correttive;
- **Segnalato:** soggetto a cui si riferisce la segnalazione o comunque implicato nella violazione segnalata;
- **Segnalazione:** comunicazione effettuata dal Segnalante, attraverso uno dei Canali di Segnalazione previsti dalla Procedura, avente ad oggetto informazioni circostanziate - di cui si è venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo - riguardanti atti, omissioni, comportamenti o pratiche non conformi a quanto stabilito da leggi e regolamenti, sia nazionali che dell’Unione, dal Codice Etico, dal Modello 231 e dalle policy interne dei Contitolari e che sono suscettibili di ledere l’interesse pubblico o l’integrità degli stessi. Le Segnalazioni, il cui ambito oggettivo è indicato in dettaglio nell’Allegato C, devono:
 - avere ad oggetto fatti/atti/eventi conosciuti e riscontrati direttamente dal Segnalante e non riferiti da altri, o fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
 - essere in buona fede, se il Segnalante, in assenza di pregiudizio, ha la ragionevole certezza della verità di quanto segnalato e se non effettuata al solo scopo di arrecare un danno ingiusto ovvero di ottenere un beneficio personale;
 - essere circostanziate, se consentono di individuare elementi di fatto ragionevolmente sufficienti per avviare un’indagine di approfondimento (*e.g.* illecito commesso, periodo di riferimento, cause, finalità, persone coinvolte);
 - essere nominative (qualora il Segnalante rilevi apertamente la propria identità) o, alternativamente, anonime (qualora le generalità del Segnalante non siano esplicitate e individuabili o il Segnalante richieda di non essere identificato);
- **Destinatari:** il Gestore della Piattaforma FIT e/o qualunque soggetto cui la segnalazione viene effettuata ai sensi della presente Procedura;
- **Conflitto di interessi:** qualsiasi situazione nella quale un soggetto coinvolto nella gestione delle segnalazioni abbia interessi personali o professionali in conflitto con l’imparzialità richiesta per la loro responsabilità, tali da non consentire la valutazione oggettiva della Segnalazione;
- **Contesto Lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, le persone acquisiscono informazioni su violazioni e all’interno delle quali tali persone potrebbero rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria;

	PROCEDURA “WHISTLEBLOWING”	Consiglio di Amministrazione di Farmacie Italiane s.r.l.
		20 febbraio 2024

- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità giudiziaria e che provoca o può provocare un pregiudizio ingiustificato al Segnalante, in via diretta o indiretta.

4 RUOLI E RESPONSABILITÀ

Gestore della Piattaforma FIT: soggetto esterno che riceve la segnalazione sulla Piattaforma FIT (uno dei canali interni di segnalazione), la protocolla, riscontra il Segnalante in ordine alla ricezione della segnalazione effettuata, esamina preliminarmente la segnalazione e predispone una relazione sintetica a beneficio dell’OdV e/o degli altri soggetti che per competenza devono gestire la segnalazione;

Organismo di Vigilanza del Contitolare (“OdV”): accerta i fatti denunciati nella Segnalazione e svolge le indagini in via riservata, anche con il supporto delle Aree/Funzioni aziendali competenti e/o di eventuali consulenti incaricati; redige il report di sintesi delle indagini effettuate; definisce le necessarie azioni correttive nei casi in cui emergano aree di miglioramento del complessivo sistema dei controlli interni, ivi compreso in merito alla gestione dei rischi; monitora lo stato di avanzamento dei procedimenti di Segnalazione e predispone una valutazione formale e documentata rispetto alla Segnalazione ricevuta;

Collegio Sindacale di Farmacie Italiane (“CS”): è preposto, in via alternativa, all’esame delle Segnalazioni effettuate attraverso canali interni, nel caso in cui le medesime riguardino l’operato dell’OdV di Farmacie Italiane o dei suoi componenti;

Consiglio di Amministrazione di Farmacie Italiane (“CdA”): approva la Relazione annuale redatta dal RLS; commina ai Segnalati - nei casi più gravi e per quanto di competenza – misure e provvedimenti sanzionatori per le Segnalazioni più rilevanti;

Organo Apicale di Gestione (“OAG”): individuato nel rappresentante legale di ciascun Contitolare interessato dalla Segnalazione, riceve dall’OdV (ovvero in caso di conflitto di interessi dell’OdV dal CS o dal RLS) un’informativa su ciascuna Segnalazione ricevuta e, post istruttoria, il report contenente l’illustrazione della Segnalazione, sulla cui base definisce, con il supporto del RLS, eventuali provvedimenti da adottare in seguito alla verifica della Segnalazione; nei casi di particolare rilevanza, relaziona al CdA relativamente all’avvenuta Segnalazione;

Responsabile Area Legale e Societario di Farmacie Italiane (“RLS”): per tutti i Contitolari – coerentemente con i contratti di services infragruppo in essere e con l’Accordo di Contitolarità - riceve dall’OdV del Contitolare il *report* contenente illustrazione della Segnalazione; supporta l’OAG nella definizione di eventuali provvedimenti da intraprendere in seguito alla verifica della Segnalazione; redige la relazione annuale per il CdA;

Aree/Funzioni aziendali competenti: supportano il RLS nello svolgimento delle indagini relative alle Segnalazioni ricevute;

5 FASI E SOTTOPROCESSI

Il processo di Whistleblowing si svolge secondo le seguenti fasi e relativi sottoprocessi:

1. Le Segnalazioni tramite canali interni
2. Gestione delle Segnalazioni tramite canali interni
 - Ricevimento e analisi delle Segnalazioni

	PROCEDURA “WHISTLEBLOWING”	Consiglio di Amministrazione di Farmacie Italiane s.r.l.
		20 febbraio 2024

- Svolgimento delle indagini
 - Definizione dei Provvedimenti
 - Archiviazione e reporting periodico
3. Segnalazioni tramite canali esterni e divulgazione pubblica
 4. Confidenzialità e non ritorsione
 5. Sistema sanzionatorio
 6. Conflitto di Interessi
 7. Trattamento dei dati personali

6 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo relativo al Whistleblowing è descritto di seguito.

6.1 Le Segnalazioni tramite canali interni

I Segnalanti, indipendentemente dal loro ruolo o mansione, qualora ravvisassero violazioni e/o presunte irregolarità, o comunque comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti vigenti, con il Codice Etico, con il Modello 231 o con procedure e *policy* interne, quali indicate in dettaglio nell’Allegato C, sono tenuti a:

1. inviare una Segnalazione, in forma scritta o in forma orale (mediante messaggio vocale), tramite piattaforma informatica riservata messa a disposizione da Farmacie Italiane – nella sua qualità di holding e coerentemente con l’Accordo di Contitolarità - con collegamento dal sito web di quest’ultima (di seguito la “**Piattaforma Farmacie Italiane o Piattaforma FIT**”);
2. inviare una lettera cartacea in busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “Segnalazione Riservata”, mediante posta ordinaria all’indirizzo Farmacie Italiane S.r.l., sede operativa, Via Abruzzi, 25, Roma, all’attenzione dell’OdV del Contitolare (e sarà recapitata, dalle strutture di Segreteria di Farmacie Italiane, senza essere aperta, all’OdV);
3. richiedere un incontro diretto all’OdV con una delle modalità indicate sub 1 e 2 o, in alternativa, tramite e-mail trasmessa all’indirizzo di posta elettronica dell’OdV del Contitolare, con oggetto “Richiesta di incontro per Segnalazione riservata”, il tutto come meglio precisato e descritto nel paragrafo 6.1.1 che segue.

Ferma la volontà dei Contitolari di rimuovere qualunque fattore che possa ostacolare o disincentivare le Segnalazioni e, quindi, consentire ai Segnalanti di utilizzare il canale interno più confacente alle proprie esigenze, la Piattaforma FIT costituisce il canale preferenziale ai fini delle Segnalazioni tramite canale interno.

Qualora la Segnalazione riguardasse l’operato dello stesso OdV o dei suoi componenti, anche nei ruoli eventualmente rivestiti come dipendenti e/o collaboratori di uno dei Contitolari (conflitto d’interesse), quest’ultima, se in forma di lettera cartacea, dovrà essere inviata da parte del Segnalante in busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “Segnalazione Riservata”, al medesimo indirizzo, all’attenzione del Collegio Sindacale (ovvero, per i Contitolari privi di CS, al RLS)

	PROCEDURA “WHISTLEBLOWING”	Consiglio di Amministrazione di Farmacie Italiane s.r.l.
		20 febbraio 2024

Nel caso in cui la Segnalazione riguardasse l'operato dello stesso OdV o dei suoi componenti e sia trasmessa dal Segnalante al medesimo, l'OdV dovrà astenersi da qualsiasi iniziativa e informare immediatamente il CS (ovvero, per i Contitolari privi di CS, il RLS)

Le Segnalazioni non possono riguardare, e in tal senso non saranno in alcun modo prese in considerazione, rimostranze di carattere personale del Segnalante (e.g. rivendicazioni o rimostranze di carattere personale, ovvero relative ai rapporti con i propri superiori gerarchici o con i colleghi che non implicino la violazione di una o più norme oggetto della presente tutela).

Le Segnalazioni possono essere sia nominative, modalità preferibile anche ai fini dell'efficacia delle relative attività istruttorie, che anonime. In ogni caso, le Segnalazioni devono essere circostanziate e fornire tutti gli elementi utili a consentire un'appropriate attività di accertamento e verifica in merito alla fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, quali:

- data e luogo in cui l'evento si è verificato;
- generalità e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentirne l'identificazione;
- descrizione dei fatti e delle modalità attraverso cui il Segnalante ne è venuto a conoscenza;
- generalità di eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo;
- riferimento ad eventuali documenti e/o ogni altra informazione che possa confermare la fondatezza dei fatti descritti;
- dichiarazione del Segnalante di eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.

Le Segnalazioni pervenute al di fuori dei canali interni quali sopra richiamati (e.g. comunicazione inviata direttamente al vertice aziendale, comunicazione verbale rilasciata ad un superiore gerarchico ovvero ad altri soggetti aziendali) devono essere portate all'attenzione dell'OdV (oppure, all'occorrenza, secondo quanto sopra precisato, al CS o al RLS). Ove il Segnalante non dichiari espressamente che si tratta di “Segnalazione Riservata” ovvero qualora dalla Segnalazione non emerga la volontà del Segnalante di beneficiare delle tutele in materia whistleblowing, la stessa potrà essere considerata quale segnalazione ordinaria.

In particolare, coloro che dovessero ricevere, per qualunque motivo, informazioni circa presunte irregolarità dovranno: (i) garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, (ii) indirizzare il Segnalante all'osservanza delle modalità di Segnalazione di cui alla presente Procedura e (iii) in caso di Segnalazione ricevuta per mail, inoltrarla immediatamente, e comunque entro sette giorni dal ricevimento, all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV del Contitolare o, in caso di inoltro cartaceo, a Farmacie Italiane S.r.l., via Abruzzi, 25, Roma, all'attenzione dell'OdV (ovvero CS – o RLS per i Contitolari privi di CS - qualora la Segnalazione riguardi l'operato dell'OdV)

In tutti i casi appena richiamati, i Destinatari hanno l'obbligo di astenersi dall'intraprendere qualsivoglia iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

Resta inteso che, in sede di verifica sulla fondatezza della Segnalazione, il Segnalante, ove identificato, potrà essere contattato per la richiesta di ulteriori informazioni che risultassero necessarie.

6.1.1 Segnalazioni tramite incontro diretto

	PROCEDURA “WHISTLEBLOWING”	Consiglio di Amministrazione di Farmacie Italiane s.r.l.
		20 febbraio 2024

I Segnalanti, oltre ai canali di comunicazione sopra indicati, possono presentare la Segnalazione all’OdV di persona, previa richiesta di un incontro diretto da tenersi entro massimo 15 giorni dal ricevimento della stessa con una delle modalità indicate sub 1 e 2 o, in alternativa, tramite e-mail trasmessa all’indirizzo di posta elettronica dell’OdV del Contitolare, con oggetto “Richiesta di incontro per Segnalazione riservata”.

A seguito del ricevimento della richiesta di incontro diretto, l’OdV fissa la data della riunione e la comunica al Segnalante entro sette giorni dalla ricezione. Alla data fissata, l’OdV sarà presente all’incontro in forma collegiale o, in subordine, in persona del suo Presidente.

Dell’incontro, previo consenso del Segnalante, viene redatto apposito verbale, rispetto al quale è data facoltà al Segnalante di effettuare modifiche e/o integrazioni, allegando anche eventuali documenti in formato cartaceo e/o elettronico. Il Segnalante conferma il contenuto del verbale mediante sottoscrizione dello stesso e della lista degli allegati prodotti.

6.2 Gestione delle Segnalazioni tramite canali interni

6.2.1 Ricevimento e analisi delle Segnalazioni

La gestione della Piattaforma FIT è riservata esclusivamente al Gestore della Piattaforma FIT che si avvale di un legale esperto ed appositamente formato sulla normativa applicabile.

La Segnalazione effettuata tramite la Piattaforma FIT genera un immediato riscontro automatizzato di ricevuta per il Segnalante e di protocollazione con identificativo univoco, utile anche per successive richieste di conoscenza dello stato della Segnalazione da parte del Segnalante.

La Piattaforma FIT provvederà all’immediato inoltro della Segnalazione all’OdV (ovvero ai soggetti autorizzati al trattamento della stessa secondo quanto sopra precisato) e al contempo provvederà ad un’indagine preliminare tempestiva e accurata di quanto segnalato, con trasmissione di un report preliminare di analisi e di segnalazione di eventuali elementi carenti o meritevoli di integrazione, corredata di eventuali allegati, all’attenzione dell’OdV e/o di altri soggetti autorizzati a trattare la Segnalazione entro e non oltre 72 ore dalla ricezione della stessa.

Nel caso in cui il Contitolare al quale la Segnalazione si riferisce non sia dotato di OdV, la Segnalazione viene trasmessa senza indugio all’OdV di Farmacie Italiane ovvero in caso di conflitto di interessi al RLS.

Il Gestore della Piattaforma FIT procede ad un’analisi preliminare della Segnalazione ricevuta, atta a verificare la sussistenza dei requisiti minimi della Segnalazione. Tale analisi viene svolta sulla base dei seguenti elementi:

- presenza di informazioni sufficientemente circostanziate fornite a corredo della Segnalazione;
- valenza dei fatti segnalati rispetto al quadro normativo di riferimento;
- verifica della presenza di segnalazioni/analisi precedenti aventi lo stesso oggetto e già esaminate;
- verifica della presenza di fatti o situazioni, rispetto ai quali è già in corso un’indagine da parte di pubbliche autorità (autorità giudiziarie ordinarie o speciali, organi amministrativi ed authority indipendenti investiti di funzioni di vigilanza e controllo).

Il report preliminare viene comunicato all’OdV del Contitolare unitamente alla Segnalazione.

	PROCEDURA “WHISTLEBLOWING”	Consiglio di Amministrazione di Farmacie Italiane s.r.l.
		20 febbraio 2024

Qualora, da tale analisi preliminare, non dovesse emergere la necessità di procedere con ulteriori verifiche, l’OdV archivia la Segnalazione verbalizzando le motivazioni secondo le quali è stato deciso di non effettuare approfondimenti e avrà cura, ove possibile, di informare il Segnalante a mezzo della Piattaforma FIT degli esiti del procedimento (dove il Segnalante, anche qualora abbia effettuato la Segnalazione in forma completamente anonima, potrà conoscere gli esiti della Segnalazione, e verificarne lo stato di avanzamento, tramite il codice univoco fornito dalla Piattaforma FIT al momento dell’invio della Segnalazione)

Qualora, invece, dall’analisi preliminare dovesse emergere la necessità di svolgere ulteriori verifiche per accertare i fatti denunciati nella Segnalazione, l’OdV del Contitolare ne affida la gestione al RLS, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all’identità del Segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere.

Il RLS, a sua volta, sulla base delle informazioni ottenute, identifica le Aree/Funzioni aziendali competenti in relazione alla tematica oggetto di Segnalazione, che saranno chiamate a fornirle supporto durante la gestione della Segnalazione.

In caso di Segnalazioni che, per loro natura e considerata la gravità delle stesse, richiedono un intervento tempestivo, l’OdV coinvolge immediatamente e direttamente anche l’OAG. In tali ipotesi l’OdV, informato l’OAG, può decidere di delegare (totalmente o in parte) a terzi esterni specializzati l’esecuzione di interventi investigativi e di coinvolgere, ove necessario, uno Studio Legale esterno, previa sottoscrizione di un apposito Mandato (che dovrà prevedere idonee clausole di confidenzialità).

L’analisi preliminare della Segnalazione deve concludersi di norma entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della Segnalazione, salvo casi di particolare complessità.

Quanto sopra descritto si applica *mutatis mutandi* anche nei casi di segnalazione cartacea ovvero incontro diretto, con l’unica differenza che tutte le attività sono presidiate e gestite dall’OdV del Contitolare (ovvero dal CS – o in caso di assenza di CS dal RLS – in caso di conflitto di interessi dell’OdV), senza, cioè, intervento del Gestore della Piattaforma FIT. In particolare, a seguito del ricevimento della Segnalazione, l’OdV (ovvero il CS/RLS nel caso in cui la segnalazione riguardi l’OdV) trasmette al Segnalante, mediante il canale scelto da questi e sempre che non voglia mantenere la segnalazione quale anonimo, una comunicazione di avvenuto ricevimento e di presa in carico della stessa entro sette giorni dalla data di ricezione. Contestualmente viene informato a mezzo mail l’OAG (tranne nelle ipotesi in cui la Segnalazione lo riguardi personalmente)

6.2.2 Svolgimento delle indagini

Il RLS supportato dalle Aree/Funzioni aziendali competenti e/o da eventuali consulenti esterni, svolge le indagini in via riservata e senza comunicazioni formali dell’avvio dell’attività di verifica, con lo scopo di:

- confermare la veridicità delle Segnalazioni e fornire una descrizione puntuale dei fatti accertati;
- identificare le eventuali aree di miglioramento del complessivo sistema dei controlli interni e di gestione del rischio che hanno permesso (o, in caso di Segnalazione non confermata, che avrebbero potuto permettere) al Segnalato di commettere la violazione in oggetto.

Al fine di garantire la tutela della riservatezza delle informazioni contenute nelle Segnalazioni e delle indagini in corso, il RLS, le Aree/Funzioni aziendali ed eventuali soggetti esterni coinvolti sono tenuti a rispettare regole di comportamento quali, a titolo esemplificativo: protezione delle e-mail, utilizzo di

	PROCEDURA “WHISTLEBLOWING”	Consiglio di Amministrazione di Farmacie Italiane s.r.l.
		20 febbraio 2024

cartelle condivise con accesso limitato al gruppo di lavoro, documenti dotati di password, circolazione controllata della documentazione rilevante.

L'attività istruttoria e di accertamento dovrà essere conclusa entro un termine adeguato in funzione dell'ambito e della complessità delle attività di indagine ed accertamento da svolgere.

6.2.3 Definizione dei provvedimenti

Concluse le attività di indagine, verifica e accertamento, il RLS verbalizza il report di sintesi delle indagini effettuate e delle evidenze emerse e lo trasmette all'OdV.

Qualora, da tali evidenze, la Segnalazione risulti in via definitiva fondata, l'OdV condivide il report con l'OAG. Quest'ultimo, con il supporto del RLS, provvede a definire gli eventuali provvedimenti da adottare, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari applicabili in materia.

Nei casi di particolare rilevanza, l'OAG informa immediatamente il CdA.

Qualora invece, concluse le attività di verifica e di accertamento, dovesse emergere in via definitiva l'infondatezza della Segnalazione, si procede alla relativa archiviazione.

Dell'esito delle attività di istruttoria e accertamento, ne viene data informativa al Segnalante entro il termine di 3 (tre) mesi dall'invio dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Ove emergessero aree di miglioramento del complessivo sistema dei controlli interni e di gestione del rischio, il RLS definisce le necessarie e/o opportune azioni correttive e le condivide con l'OdV dei Contitolari, le Aree/Funzioni aziendali competenti e gli altri soggetti destinatari del suddetto report.

Lo Stato di implementazione delle azioni correttive è monitorato dal RLS nell'ambito del processo di follow-up.

6.2.4 Archiviazione e reporting periodico

L'OdV, e quando di sua competenza il CS/RLS, provvede ad archiviare la documentazione raccolta e analizzata durante le indagini e a conservarla per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni.

Tutte le Aree/Funzioni aziendali a qualunque titolo coinvolte nelle attività istruttorie, di accertamento o altro, previste dalla Procedura assicurano, per quanto di propria competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni forniti e provvedono all'archiviazione e alla conservazione della documentazione prodotta.

L'OdV monitora il numero, la tipologia, i contenuti delle Segnalazioni pervenute, lo stato di avanzamento di eventuali indagini in corso, lo stato di implementazione delle azioni correttive definite a fronte di indagini svolte, i procedimenti disciplinari avviati ovvero le eventuali altre iniziative intraprese.

Il RLS redige la Relazione annuale sul corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle Segnalazioni ricevute. La Relazione annuale viene:

- sottoposta per approvazione al Consiglio di Amministrazione di Farmacie Italiane S.r.l.;
- trasmessa al Collegio Sindacale di Farmacie Italiane S.r.l.

6.3 Segnalazioni tramite canali esterni e divulgazione pubblica

	PROCEDURA “WHISTLEBLOWING”	Consiglio di Amministrazione di Farmacie Italiane s.r.l.
		20 febbraio 2024

Il Segnalante può effettuare una segnalazione attraverso il canale di segnalazione esterno attivato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). In particolare, il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni: (i) non è prevista, nell’ambito del suo Contesto Lavorativo, l’attivazione obbligatoria di canali di segnalazione interna ovvero, anche se obbligatorio, non è attivo alcun canale interno o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente; (ii) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione tramite canali interni e la stessa non ha avuto seguito; (iii) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione tramite canali interni, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione; e (iv) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L’ANAC pubblica sul proprio sito internet (www.anticorruzione.it), in una sezione dedicata, i propri contatti e le istruzioni sull’uso del canale di segnalazione esterna⁵.

Il Segnalante può inoltre procedere a “divulgazione pubblica”, ovvero a "rendere di pubblico dominio informazioni sulla violazione tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone". In particolare, il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica se, al momento della divulgazione stessa, ricorre una delle seguenti condizioni: (i) il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione tramite un canale interno ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione tramite canale esterno, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa vigente, e non è stato dato riscontro alcuno in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; (ii) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; (iii) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione tramite canale esterno possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Infine, resta ferma, tra i canali esterni, la possibilità per i soggetti tutelati di rivolgersi, nel rispetto delle disposizioni vigenti, alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del Contesto Lavorativo.

6.4 Confidenzialità e non ritorsione

Nell’incoraggiare i Segnalanti a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, si garantisce la riservatezza della Segnalazione e dei dati ivi contenuti, per quanto di competenza, anche nell’ipotesi in cui la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata, fatto salvo quanto precisato in seguito in merito a segnalazioni dolose o colpose.

L’identità del Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla Segnalazione senza il consenso espresso della stessa.

Qualora l’identità del Segnalante venga rivelata – ovvero: (i) nell’ambito del procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l’addebito disciplinare; e (ii) nell’ambito del procedimento instaurato in seguito a segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta dovrà essere data comunicazione scritta al Segnalante delle ragioni della rivelazione. Non sarà tollerato alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalante, o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione.

	PROCEDURA “WHISTLEBLOWING”	Consiglio di Amministrazione di Farmacie Italiane s.r.l.
		20 febbraio 2024

I Contitolari, per quanto di reciproca competenza, si riservano di adottare le opportune azioni contro chiunque, ivi compreso il Segnalato, ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato Segnalazioni in conformità alla Procedura, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato. A titolo meramente esemplificativo, costituiscono ritorsioni nei confronti di soggetti Segnalanti: (i) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; (ii) la retrocessione di grado o la mancata promozione; (iii) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la modifica dell’orario di lavoro; (iv) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa; e (v) l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria.

Fermo restando quanto precede in merito alla tutela del Segnalante, i contitolari del trattamento potranno intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, dei propri beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, con dolo e colpa grave, abbia effettuato Segnalazioni che si rivelino infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al Segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

Si precisa, infine, che durante le fasi del processo di gestione delle Segnalazioni, quale descritto nella Procedura, nei confronti del Segnalato non verrà avviato alcun procedimento disciplinare unicamente a motivo della Segnalazione, ma esclusivamente nel caso in cui vi siano - anche prima della fase conclusiva - evidenze riscontrate ed accertate in merito ai fatti denunciati dal Segnalante.

6.5 Sistema sanzionatorio

Qualora dalle verifiche delle Segnalazioni, condotte ai sensi della Procedura, si riscontri un comportamento illecito ascrivibile a soggetti in posizione apicale e/o a soggetti sottoposti all’altrui direzione e vigilanza, l’AD con il supporto

del Responsabile RLS e, nei casi più rilevanti, il Consiglio di Amministrazione, agiranno con tempestività ed immediatezza, attraverso misure e provvedimenti sanzionatori adeguati e proporzionati, anche tenuto conto della rilevanza penale di tali comportamenti e dell’instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato, secondo quanto disposto dal Modello 231, dal Codice Etico e dal contratto collettivo di lavoro o dalle altre norme nazionali applicabili.

Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia, che deve essere sempre improntato in termini di trasparenza, correttezza, integrità e lealtà.

In ogni caso, quando il Segnalante è corresponsabile della violazione oggetto di Segnalazione, a quest’ultimo sarà comminato un trattamento sanzionatorio privilegiato rispetto agli altri corresponsabili e comunque compatibile con la disciplina applicabile.

Allo stesso modo, resta impregiudicata la responsabilità civile e penale del Segnalante nelle ipotesi di Segnalazioni calunniose o diffamatorie ai sensi delle vigenti norme del Codice penale e dell’art. 2043 del Codice civile.

6.6 Conflitto di interessi

	PROCEDURA “WHISTLEBLOWING”	Consiglio di Amministrazione di Farmacie Italiane s.r.l.
		20 febbraio 2024

Nell’ambito del processo di gestione delle Segnalazioni, è necessario che eventuali conflitti di interessi siano resi noti al fine di consentire di veicolare verso soggetti non in conflitto sia le attività di analisi preliminari che l’esecuzione, se del caso, delle opportune indagini.

6.7 Trattamento Dati Personali

I dati personali (ivi inclusi eventuali dati particolari, quali l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a partiti politici, sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l’orientamento sessuale) dei Segnalanti, dei Segnalati e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e saranno limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della Segnalazione di cui si tratta e per la gestione della stessa. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai soli fini di dare esecuzione alle disposizioni previste nella presente Procedura e, dunque, per la corretta gestione delle Segnalazioni ricevute, oltre che per l’adempimento di obblighi di legge o regolamentari nel pieno rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati agli organi sociali e alle funzioni aziendali eventualmente di volta in volta competenti, così come all’Autorità Giudiziaria, ai fini dell’attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del/i soggetto/i Segnalato/i, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate.

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza delle Segnalazioni saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata.

Tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività istruttorie, di accertamento o altro previste dalla Procedura assicurano, per quanto di propria competenza e anche attraverso i sistemi informatici a supporto/disponibili, la tracciabilità e la riservatezza dei dati e delle informazioni forniti e provvedono all’archiviazione e alla conservazione della documentazione prodotta.

7 RIESAME E MODIFICHE DELLA PROCEDURA

Qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dalla Procedura e/o che si prestino a dubbie interpretazioni tali da originare obiettive e gravi difficoltà di applicazione della Procedura medesima, è fatto obbligo a tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione della stessa di rappresentare tempestivamente il verificarsi delle suddette circostanze all’OdV, che valuterà le circostanze e, in caso di conferma della necessità di modifiche e/o chiarimenti, provvederà a informarne il RLS. La Procedura sarà in ogni caso oggetto di revisione periodica in funzione dell’operatività e dell’esperienza maturata in fase di applicazione, al fine di assicurarne l’efficacia nel tempo, garantire il costante allineamento alle normative di tempo in tempo vigenti e la coerenza con le best practices in materia.

8 ALLEGATI

Allegato A: Contitolari A

Allegato B: Accordo di Contitolarità

Allegato C: Atti, fatti e comportamenti che possono essere segnalati

	PROCEDURA “WHISTLEBLOWING”	Consiglio di Amministrazione di Farmacie Italiane s.r.l.
		20 febbraio 2024

ALLEGATO A

Contitolari

- 1) **Farmacia Imbesi s.r.l.**, con sede in Roma, via Viale Europa 76-78-80, C.F. e P.I. n. 15030931008 in persona del legale rappresentante p.t. Dott.ssa Concetta Ricchizzi;
- 2) **Farmacia Loreto Gallo s.r.l.**, con sede in Napoli, via Michelangelo Schipa 25, C.F. e P.I. n. 09087891215 in persona del legale rappresentante p.t. Dott. Umberto Gallo;
- 3) **Farmacia Madre del Buon Consiglio s.r.l.**, con sede in Roma, via Tuscolana 916-918, C.F. e P.I. n. 14829901009 in persona del legale rappresentante p.t. Dott.ssa Concetta Ricchizzi;
- 4) **Farmacia Novara s.r.l.**, con sede in Milano, via Novara 90 angolo Via Leopoldo Pollack 8, C.F. e P.I. n. 08267990961 in persona del legale rappresentante p.t. Dott.ssa Concetta Ricchizzi;
- 5) **Pharmaserenissima s.r.l.**, con sede in Roma, via Prenestina 365, C.F. e P.I. n. 15002101002 in persona del legale rappresentante p.t. Dott.ssa Concetta Ricchizzi;
- 6) **Farmacrimi Acilia s.r.l.**, con sede in Roma, via Gino Bonichi 117, C.F. e P.I. n. 09312571004 in persona del legale rappresentante p.t. Dott.ssa Concetta Ricchizzi;
- 7) **Farmacrimi Apuania s.r.l.**, con sede in Roma, Piazzale della Stazione Tiburtina, 1, C.F. e P.I. n. 09207911000 in persona del legale rappresentante p.t. Dott.ssa Concetta Ricchizzi;
- 8) **Farmacrimi Axa s.r.l.**, con sede in Roma, via Di Macchia Saponara 90/92, C.F. e P.I. n. 10059001007 in persona del legale rappresentante p.t. Dott.ssa Concetta Ricchizzi;
- 9) **Farmacrimi Europea s.r.l.**, con sede in Roma, via Della Croce 10/11, C.F. e P.I. n. 109114191001 in persona del legale rappresentante p.t. Dott.ssa Concetta Ricchizzi;
- 10) **Farmacrimi Fiumicino s.r.l.**, con sede in Fiumicino, viale Delle Meduse angolo via G. Giorgis 107/111, C.F. e P.I. n. 08324291007 in persona del legale rappresentante p.t. Dott.ssa Concetta Ricchizzi;
- 11) **Farmacrimi Palocco s.r.l.**, con sede in Roma, piazzale Filippo il Macedone 23/24, C.F. e P.I. n. 0456711009 in persona del legale rappresentante p.t. Dott.ssa Concetta Ricchizzi;
- 12) **Farmacrimi Termini e Stazione di Roma Fiumicino s.r.l.**, con sede in Roma, via Marsala 29, C.F. e P.I. n. 10491561006 in persona del legale rappresentante p.t. Dott.ssa Concetta Ricchizzi;
- 13) **Farmacrimi Tor San Lorenzo s.r.l.** con sede in Ardea (RM), via delle Pinete snc 11498301008 in persona del legale rappresentante p.t. Dott.ssa Concetta Ricchizzi;
- 14) **Farmacrimi Tuscolana s.r.l.** con sede in Roma, Largo Spartaco 9-10, C.F. e P.I. n. 11621111001 in persona del legale rappresentante p.t. Dott.ssa Concetta Ricchizzi;
- 15) **Farma C Distribuzione s.r.l.** con sede in Roma, via Abruzzi 25, C.F. e P.I. n. 09343731007 in persona del legale rappresentante p.t. Dott. Umberto Gallo.

	PROCEDURA “WHISTLEBLOWING”	Consiglio di Amministrazione di Farmacie Italiane s.r.l.
		20 febbraio 2024

Allegato B

ACCORDO DI CONTITOLARITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TRA

Farmacie Italiane S.r.l., con sede in Milano, Via San Protaso, 5, CF e P. IVA 10532530960, in persona dell'Amministratore Delegato p.t. Dott. Umberto Gallo e i **Contitolari** come da elenco sub allegato 1, ciascuno denominato una "Parte", insieme "le Parti".

Definizioni ai fini delle presenti clausole, conformemente al Regolamento UE 2016/679 sulla "Protezione dei dati personali":

- a) Per **“Dato personale”** ci si riferisce a qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- b) Per **“Trattamento”** si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) Per **“Archivio”** si intende qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- d) Per **“Titolare del trattamento”** si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- e) Per **“Contitolari del trattamento”** si intendono due o più titolari del trattamento che determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento;
- f) Per **“Responsabile del trattamento”** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- g) Per **“Destinatario”** si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.;
- h) Per **“Terzo”** si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;



PROCEDURA "WHISTLEBLOWING"

Consiglio di Amministrazione di Farmacie
Italiane s.r.l.

20 febbraio 2024

- i) Per "**Violazione dei dati personali**" si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- j) Per "**Categorie particolari di dati personali**" ci si riferisce ai dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- k) Per "**Dati giudiziari**" si intendono i dati personali relativi alle condanne penali ed ai reati o connesse all'applicazione di misure di sicurezza, così come alla qualifica di imputato ed indagato.
- l) Per "**Soggetto Interessato**" al trattamento ci si riferisce alla persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- m) Per "**Autorità di controllo**" ci si riferisce all'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro;
- n) per "**clausole**" si intendono le presenti clausole contrattuali, che costituiscono un documento indipendente che non integra condizioni commerciali stabilite dalle parti in virtù di altri accordi commerciali.

Definizioni ai fini delle presenti clausole, conformemente alla Direttiva Ue 2019/1937 e al D. Lgs. n.24/23 riguardante la "Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali":

- a) Per "**Informazioni sulle violazioni**" ci si riferisce a informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- b) Per "**Segnalazione o segnalare**" si intende la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- c) Per "**Seguito**" si intende l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate di limitarne il trattamento in futuro;
- d) Per "**Riscontro**" si intende la comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

PREMESSO CHE

- nell'ambito della materia del Whistleblowing, la Direttiva (UE) 2019/1937 ha imposto agli Stati membri di garantire canali sicuri per la segnalazione di violazioni e di proteggere i segnalanti da ritorsioni;
- in Italia, l'attuazione della Direttiva è avvenuta con il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che stabilisce un quadro normativo dettagliato per la creazione e gestione di tali canali di segnalazione, sia interni che esterni, e per la tutela dei segnalanti;
- i trattamenti di dati personali e le rispettive finalità sono comuni a tutti i Contitolari del trattamento;
- i Contitolari hanno deciso, con il presente Accordo, nell'ambito dei principi della privacy by design e privacy by default, di ripartire tra di essi le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli

	PROCEDURA “WHISTLEBLOWING”	Consiglio di Amministrazione di Farmacie Italiane s.r.l.
		20 febbraio 2024

obblighi in materia di trattamento dei dati personali e, segnatamente, anche in relazione all’esercizio dei diritti degli interessati.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 – Ripartizione delle competenze in materia di trattamento dei dati personali

- 1.1. I Contitolari del trattamento pattuiscono e convengono che sia attribuito a **Farmacie Italiane S.r.l.** la gestione accentrata delle seguenti attività di trattamento dei dati personali riferibili ai Soggetti Interessati, intendendosi per tali dipendenti, collaboratori, clienti persone fisiche ed ogni altra persona fisica che possa avere interesse o diritto ad effettuare una segnalazione whistleblowing secondo la normativa vigente o che possa essere coinvolta in una segnalazione:
- a) gestione dei canali di segnalazione interni approntati, con ulteriore e specifico riferimento al modulo compilabile on line all’indirizzo <https://www.gruppofarmacieitaliane.it/whistleblowing/> e predisposizione e gestione delle più opportune modalità di riscontro ai segnalanti e valutazione della fondatezza o meno delle segnalazioni pervenute;
 - b) predisposizione di un report sintetico per la trasmissione all’Organismo di Vigilanza del Contitolare interessa e/o agli organi interni del Contitolare Interessato e/o di Farmacie Italiane, che sia il risultato di apposita istruttoria effettuata con l’ausilio del personale all’uopo autorizzato;
 - c) gestione della infrastruttura informatica IT, del relativo software e delle misure di sicurezza ritenute più idonee in relazione a VPN aziendale, sito internet, cookie ed accesso alle risorse on line dedicate al whistleblowing;
 - d) individuazione delle più opportune modalità di trasmissione delle segnalazioni whistleblowing di competenza degli Organismi di Vigilanza dei Contitolari e predisposizione di canali di coordinamento continuo con gli stessi;
 - e) gestione delle richieste di accesso e di reclamo effettuate dagli Interessati in ordine ai propri dati personali;
 - f) acquisto, distribuzione, installazione e supporto relativo a software gestionali che trattano dati personali nel contesto del whistleblowing;
 - g) individuazione, contrattualizzazione e nomina a responsabile del trattamento dei fornitori esterni necessari alla gestione delle attività di trattamento in materia di whistleblowing;
 - h) predisposizione, circolazione ed aggiornamento di apposite policy interne in relazione alla procedura di avvio, gestione, valutazione, archiviazione e cancellazione di una segnalazione whistleblowing;
 - i) emanazione di procedure interne per la gestione consapevole e responsabile dei dati personali da parte del personale dipendente e collaboratori dei Contitolari nell’ambito del processo di segnalazione whistleblowing;
 - j) supporto ai Contitolari nella gestione delle situazioni di rilevanza disciplinare e/o penale e predisposizione degli atti più idonei a riguardo;
 - k) reperimento, individuazione e preposizione di una unica figura di responsabile per la protezione dei dati personali per l’assolvimento degli obblighi di legge e di regolamento in relazione alle vigenti disposizioni normative;
 - l) predisposizione, integrazione ed aggiornamento dei registri di trattamento e delle valutazioni di impatto relativi a sistemi di gestione comune delle segnalazioni whistleblowing;

	PROCEDURA “WHISTLEBLOWING”	Consiglio di Amministrazione di Farmacie Italiane s.r.l.
		20 febbraio 2024

- m) predisposizione ed aggiornamento della modulistica idonea alla individuazione dei soggetti autorizzati al trattamento, responsabili del trattamento ed amministratori di sistema e nomina degli stessi;
- n) formazione del personale autorizzato in relazione agli obblighi derivanti dalla normativa posta a tutela dei dati personali e delle segnalazioni in materia di whistleblowing;
- o) predisposizione della informativa privacy ex art. 13 Reg. UE n.679/2016.

Articolo 2 – Garanzie comuni dei Contitolari

I Contitolari garantiscono, altresì, nell’ambito della loro rispettiva sfera di influenza, che tutto il personale coinvolto nel trattamento dei dati:

- a) mantenga la riservatezza dei dati ai sensi degli artt. 28.3, 29 e 32 del GDPR, per tutta la durata del loro rapporto lavorativo, nonché per il tempo successivo alla sua cessazione;
- b) sia tenuto a conoscere e rispettare l’obbligo di riservatezza dei dati prima dell’inizio del rapporto di lavoro;
- c) sia a conoscenza delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati (normativa europea e normativa nazionale).

Articolo 3 – Esercizio dei diritti degli interessati

3.1 Tutte le richieste di esercizio dei diritti che dovessero pervenire dagli interessati e di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 saranno gestite, per conto e nell’interesse di tutti i Contitolari, dal personale all’uopo formato ed autorizzato e dal RPD – Responsabile Protezione Dati della **Farmacie Italiane S.r.l.** che opererà a livello di gruppo e che si occuperanno di fornire idoneo riscontro entro i termini di legge, fatti salvi gli obblighi di informazione nei confronti del Contitolare referente o comunque interessato dalla istanza presentata.

3.2 I Contitolari del Trattamento saranno altresì responsabili in solido per l’intero ammontare del danno eventualmente prodottosi in danno dell’interessato, al fine di garantire il risarcimento effettivo allo stesso.

3.3 Anche i danni provocati all’interessato in casi di forza maggiore, saranno a carico dei Contitolari in solido che dovranno assumere il rischio della forza maggiore; il Contitolare che avrà corrisposto il risarcimento del danno avrà in ogni caso azione di regresso nei confronti degli altri Contitolari solidalmente obbligati.

3.4 Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Regolamento (EU) 2016/679, a mettere a disposizione dell’interessato il contenuto essenziale del presente Accordo a richiesta dello stesso.

Articolo 4 – Misure di sicurezza applicabili al trattamento dei dati personali e conservazione degli stessi

4.1 Le misure di sicurezza tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali nell’ambito del trattamento verranno approntate da **Farmacie Italiane S.r.l.** ed adottate dagli altri Contitolari del trattamento dei dati personali, che, pertanto, garantiscono e si impegnano ad attuare le misure tecniche e organizzative necessarie a proteggere i dati personali contro una distruzione accidentale o illecita o la perdita accidentale, la perdita di confidenzialità, l’alterazione, la divulgazione o l’accesso di soggetti non autorizzati ed a garantire il livello di sicurezza adeguato ai rischi che il trattamento posto in essere può comportare ed alla natura dei dati che devono essere protetti.

	PROCEDURA “WHISTLEBLOWING”	Consiglio di Amministrazione di Farmacie Italiane s.r.l.
		20 febbraio 2024

4.2 Pertanto, **Farmacie Italiane S.r.l.**, per conto degli altri Contitolari terrà conto, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, e metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

4.3 **Farmacie Italiane S.r.l.** redigerà e divulgherà procedure e policy interne – che gli altri Contitolari si impegnano a rispettare ed applicare - atte a garantire che qualsiasi terzo cui si consenta di accedere ai dati personali, compresi i soggetti terzi autorizzati al trattamento, rispetti e mantenga la confidenzialità, la riservatezza e la sicurezza dei dati personali trattati. Come dispone l’art. 29 del Regolamento UE 2016/679 e l’articolo 2 quaterdecies D. Lgs. n.196/2003, nessun soggetto che operi sotto l’autorità dei Contitolari del trattamento, compresi i soggetti terzi autorizzati al trattamento, potrà trattare dati personali a meno che non abbia in precedenza ricevuto istruzioni specifiche e dettagliate rispetto all’ambito di trattamento effettivamente autorizzato, relativo al ruolo organizzativo assegnato.

4.4 Le parti comunicheranno tra loro come primario punto di contatto per gli interessati, autorizzato a rispondere alle richieste degli stessi riguardanti il trattamento dei dati personali, **Farmacie Italiane S.r.l.** I Contitolari collaboreranno tra loro, con l’interessato e l’autorità nell’ambito di tali richieste per fornire idoneo riscontro entro un periodo di tempo ragionevole e comunque entro i termini di legge.

4.5 Ogni Contitolare metterà a disposizione, dietro richiesta ragionevole e preventiva di **Farmacie Italiane S.r.l.**, i suoi archivi e tutta la documentazione necessaria per il trattamento a fini di verifica, audit e/o certificazione. Queste attività saranno realizzate al fine di determinare la conformità con le garanzie previste e gli impegni assunti nelle presenti clausole, con ispezione e verifica di audit da tenersi con ragionevole preavviso e durante le normali ore lavorative.

4.6 **Farmacie Italiane S.r.l.** si assume altresì la responsabilità di coordinarsi con gli altri Contitolari in merito all’attività del responsabile della protezione dati” (RPD) che opererà in favore di tutti i Contitolari, ai sensi degli artt. 37 ss del Regolamento UE 2016/679, nonché per quanto riguarda le attività di “valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (PIA) e sulla consultazione preventiva”, disciplinate dagli artt. 35 e 36 del Regolamento UE 2016/679;

4.7 I Contitolari si danno atto e convengono che **Farmacie Italiane S.r.l.** provvederà a nominare i fornitori esterni che trattano i dati personali quali “responsabili del trattamento”, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

4.8 La conservazione dei dati personali trattati avverrà per il tempo strettamente necessario a garantire il trattamento dei dati personali degli interessati o per il diverso termine previsto dalla legge ed avverrà ad esclusiva cura di **Farmacie Italiane S.r.l.**, ove possibile, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

	PROCEDURA “WHISTLEBLOWING”	Consiglio di Amministrazione di Farmacie Italiane s.r.l.
		20 febbraio 2024

Articolo 5 – Gestione dei data breach

5.1. Si intende per Data Breach ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal titolare del trattamento.

5.2 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento, in caso di violazione di dati personali, notifica la violazione all’autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e ove possibile entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica non sia effettuata entro 72 ore è corredata dai motivi di ritardo.

5.3 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento comunica la violazione all’interessato senza ingiustificato ritardo qualora la violazione di dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato.

5.4 Ai fini del presente Accordo, i Contitolari del trattamento convengono che per la gestione di eventuali Data Breach, **Farmacie Italiane S.r.l.** sarà il Contitolare designato all’accertamento ed alla comunicazione degli stessi, il quale si atterrà alla disciplina normativa vigente per la gestione delle violazioni dei dati ed alle procedure interne che saranno all’uopo emanate dalla stessa. Ciascun Contitolare dovrà pertanto comunicare tempestivamente a **Farmacie Italiane S.r.l.** gli eventuali casi di data breach per consentire alla stessa di valutare la eventuale violazione prodottasi e per procedere, anche in nome e per conto dei Contitolari del trattamento, alle eventuali comunicazioni all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ed agli interessati nei tempi fissati dalla legge.

Articolo 6 – DPIA – Data Protection Impact Assessment

6.1 Per ogni nuova iniziativa che comporti l’utilizzo di nuove tecnologie per il trattamento dei dati, o in caso di modifiche di strumenti del trattamento già adottati (art. 35 s.s. Regolamento UE 2016/679 – art. 23 e 24 D.Lgs. 51/2018), ferma la responsabilità diretta in capo a **Farmacie Italiane S.r.l.** nella elaborazione di una DPIA, i Contitolari si impegnano a collaborare per la valutazione dei rischi connessi e delle misure tecniche ed organizzative da adottare a tutela dei dati personali, nel rispetto del principio della privacy by design e privacy by default.

Articolo 7 - Responsabilità e diritti dei terzi:

7.1 Ciascuna delle parti sarà responsabile dinnanzi alle altre per i danni provocati dall’inadempimento delle presenti clausole. La responsabilità tra le parti si limiterà al danno realmente sofferto. Ciascuna delle parti dovrà rispondere dinnanzi agli interessati per i danni provocati da eventuali violazioni dei diritti di terzi nell’ambito delle presenti clausole.

7.2 Le parti concordano che gli interessati, in qualità di terzi beneficiari, potranno invocare, di fronte a ciascun Contitolare del trattamento di dati personali, le clausole del presente Accordo, per le rispettive violazioni dei loro obblighi in rapporto al trattamento dei loro dati personali.

Articolo 8 - Risoluzione di controversie con gli interessati o con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali

8.1 In caso di controversia o di reclamo presentato contro una delle parti da un interessato o dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in merito al trattamento dei dati personali, le parti si

	PROCEDURA “WHISTLEBLOWING”	Consiglio di Amministrazione di Farmacie Italiane s.r.l.
		20 febbraio 2024

informeranno reciprocamente di tali controversie o reclami e collaboreranno al fine di risolverli in modo amichevole quanto prima possibile;

8.2 Le parti concordano di rispondere a qualsiasi procedura di mediazione non vincolante e generalmente accessibile che sia stata avviata da un interessato o dall’Autorità Garante. Le parti concordano inoltre di valutare la possibilità di partecipare a qualsiasi altro procedimento di arbitrato, mediazione o, comunque, di risoluzione delle controversie adottato in materia di protezione dei dati personali, delegando espressamente **Farmacie Italiane S.r.l.** per il detto incumbente.

Articolo 9 - Modifica delle clausole del presente Accordo

9.1 Qualsiasi modifica al presente Accordo è ammessa solo con il consenso di tutti i Contitolari.

9.2 Il presente Accordo verrà monitorato e revisionato periodicamente per assicurarne l’attualità e la aderenza alle novità legislative ed alle linee guida e provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

9.3. In caso di invalidità, anche parziale, di una o più delle precedenti clausole, le Parti convengono e pattuiscono che ciò non pregiudicherà la validità delle restanti clausole.

9.4 La disposizione invalida o inapplicabile sarà: (i) modificata secondo necessità per garantirne la validità e l’applicabilità pur preservando quanto più possibile le intenzioni delle Parti oppure – qualora ciò non fosse possibile – (ii) interpretata come se la parte invalida o inapplicabile non sia mai stata ivi contenuta. Quanto sopra si applica parimenti al caso in cui il presente Accordo contenga eventuali omissioni.

Articolo 10 – Risoluzione del presente Accordo

10.1 In caso di inadempimento di una delle Parti degli obblighi derivanti dal presente contratto, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere dell’altra Parte, decorsi 15 giorni ove la Parte inadempiente non abbia sanato la causa dell’inadempimento, sempre che la stessa per la sua gravità renda in ogni caso non perseguibile il rapporto.

10.2 Il presente atto potrà in ogni caso risolversi per chiusura di una delle società Contitolari, volontà delle Parti o anche di una sola Parte di interrompere l’Accordo di Contitolarità, con preavviso di mesi 3 al fine di consentire gli adeguamenti derivanti dalla caducazione del presente Accordo.

Farmacie Italiane s.r.l.

I Contitolari

	PROCEDURA “WHISTLEBLOWING”	Consiglio di Amministrazione di Farmacie Italiane s.r.l.
		20 febbraio 2024

Allegato C

Atti, fatti e comportamenti che possono essere segnalati

Al fine di facilitare i Segnalanti nell’identificazione di atti, fatti e comportamenti che possono essere oggetto di Segnalazione, si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, delle violazioni potenzialmente oggetto di Segnalazione:

1. ipotesi di corruzione e conflitto di interessi.
Più precisamente, viene in rilievo tutto ciò che ha un valore ed è offerto, promesso, autorizzato o dato allo scopo di: (i) influenzare in modo inappropriato qualsiasi atto o decisione ufficiale del destinatario; (ii) indurre il destinatario a compiere od omettere di compiere qualsiasi atto in violazione dei suoi doveri legali; (iii) assicurarsi qualsiasi vantaggio improprio: vengono altresì in rilievo;
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, del Modello 231, del Codice Etico e delle policy interne della Società, quali, ad esempio, discriminazioni, molestie, o anche violazioni deliberate delle procedure in materia di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni;
3. irregolarità negli adempimenti contabili-amministrativi o fiscali o nella formazione del bilancio;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, quali le violazioni in materia di concorrenza (abusi di posizione dominante, accordi con concorrenti) e aiuti di stato;
5. divulgazione o furto di informazioni riservate o sensibili, che possono consistere in (i) uso improprio, abuso o furto di beni e informazioni aziendali, come proprietà intellettuale, documenti di lavoro e dati elettronici; (ii) divulgazione non autorizzata e illegale di proprietà intellettuale, nonché di informazioni sul personale e sui clienti e su altri database aziendali;
6. furto di valori, forniture o altri beni di proprietà della Società, come anche falsificazione di note spese (ad esempio, rimborsi gonfiati);
7. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; tutela dell’ambiente; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
8. atti, comportamenti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione ovvero che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Si rappresenta, inoltre, che i canali di whistleblowing non sono destinati alle segnalazioni di:

- a) tematiche relative alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, che vanno invece segnalati al proprio superiore gerarchico, al delegato del datore di lavoro e/o al rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;
- b) tematiche inerenti alla privacy e alla protezione dei dati personali, per le quali esiste infatti una casella di posta elettronica dedicata;
- c) controversie personali o legali;
- d) reclami riguardanti la propria condizione di impiego.